



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 27/03/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici**, addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **17:00**, presso la Residenza Municipale di P.zza Amendola, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di **Amedeo Imbrogno** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1	IMBROGNO AMEDEO	X		12	MASSI ILIANA	X
2	MONESI MARCO	X		13	FRANZONI PATRIZIA	X
3	VOLTA DANIELA	X		14	PIZZI ENRICO	X
4	BALDACCI FRANCESCO	X		15	VERONESE PAOLO	X
5	BAZZANINI NOEMI	X		16	RUOTOLO GIANLUCA	X
6	BORSARI STEFANO	X		17	LEPORATI GIOVANNI	X
7	CERRE' ANNALISA	X		18	LEO CATALDO	X
8	SOLA ALESSANDRO	X		19	NAPOLI LUCA	X
9	FOGACCI PATRIZIA	X		20	PIGNANELLI SALVATORE	X
10	CHIARINI SIMONETTA		X		ANTONIO	
11	MAZZINI CLAUDIA	X		21	TUGNOLI ALBERTO	X

PRESENTI: 15

ASSENTI: 6

Sono presenti gli Assessori: **MAGRI MASSIMO, GOTTARDI BELINDA, CIMATTI DONATELLA, PALMA FEDERICO.**

Partecipa il **Vicesegretario Comunale Roberto Zanella.**

Il Presidente Del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

Visto:

- il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e s.m.i.;
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni con la L. n. 214 del 22/12/2011, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati art. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge e s.m.i.,
- il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 il quale sancisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 381 della Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) stabilisce che per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 1 comma 380 lettera f) della Legge n. 228/2012 prevede la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 e i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76;

Rilevato che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato D.Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Visti inoltre i commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 13 D.L. n. 201/2011 con i quali vengono fissate le seguenti aliquote:

- aliquota di base pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, modificabile in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze allo 0,4 per cento con possibilità per i Comuni di modificarla in aumento o diminuzione di 0,2 punti;
- aliquota 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 D.L. n. 557/1993, con la possibilità per i Comuni di modificare in diminuzione di 0,1 punti;

Preso atto che la normativa prevede che:

- l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione;

- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di 400,00 euro;

Evidenziato che, per effetto della richiamata normativa, l'importo massimo della detrazione applicabile sull'abitazione principale ammonta ad euro 600,00;

Tenuto conto che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

Ritenuto opportuno riconfermare le aliquote IMU 2012 ed introdurre una nuova aliquota agevolata per la seguente casistica:

- abitazione e pertinenze nel limite individuato dal comma 2 art. 13 D.l. 201/2011 (una pertinenza per categoria catastale tra C2, C6 e C7) possedute da cittadino italiano non residente nel territorio dello stato (iscritti A.I.R.E.) che ha cessato l'utilizzo come propria abitazione principale trasferendo la propria residenza all'estero lasciando nell'immobile un proprio parente/affine/coniuge che era residente con lo stesso al momento dell'emigrazione;

Visti:

- il D.L. n. 201/2011;
- il D.Lgs. n. 23/2011;
- il D.Lgs. n. 504/1992;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Coordinatore del Settore "Servizi Finanziari", in ordine alla regolarità tecnica e contabile, relativi alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata in data 19/03/2013 dalla 1^a Commissione Consiliare, che ha espresso parere favorevole con la seguente votazione: favorevoli n. 14 dei Gruppi Consiliari "Partito Democratico" e "Italia dei Valori", mentre i Gruppi Consiliari "Pdl-Lega Nord-Lista Civica" e "Insieme per Castel Maggiore", si sono riservati di esprimere parere in Consiglio;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 1 (Leporati "**Pdl-Lega Nord- Lista Civica**") e astenuti n.0, espressi nelle forme di legge su nr. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

1. ALIQUOTA ORDINARIA – aliquota 1,06%

2. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE – aliquota 0,45%

Detrazione base per abitazione principale e relative pertinenze **Euro 200,00**;

L'aliquota ridotta allo 0,45% e la relativa detrazione, si applicano all'abitazione principale ed alle relative pertinenze così come definite dal comma 2., art. 13, del D.L. n. 201/2011:

3. per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

4. per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Si applica l'aliquota ridotta allo 0,45% e la relativa detrazione, come previsto dal comma 10., art. 13 del D.L. 201/2011, anche a:

5. fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992 (soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale);

6. soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. n. 662/1996 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

3. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – aliquota 0,2%

L'aliquota ridotta allo 0,2% si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994, così come previsto dal comma 8., art. 13 del D.L. 201/2011;

4. ALIQUOTA AGEVOLATA – aliquota 0,6%

L'aliquota ridotta allo 0,6% si applica a:

7. alloggio e pertinenze, locati con contratto a canone concordato debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come propria abitazione principale (art. 2 comma 3 Legge 431/98); per la definizione di utilizzo come abitazione principale si fa riferimento al comma 2. dell'art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011 ("dimora abitualmente e risiede anagraficamente"); si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;

8. alloggio e pertinenze concessi dal titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al primo grado (genitori – figli), che la occupino quale loro abitazione principale in base ad un contratto debitamente registrato; per la definizione di utilizzo come abitazione principale si fa riferimento al comma 2. dell'art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011 ("dimora abitualmente e risiede anagraficamente"); si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;

5. ALIQUOTA AGEVOLATA – aliquota 0,82%

L'aliquota ridotta allo 0,82% si applica a:

9. alloggi e pertinenze per i quali risulta debitamente registrato un contratto di locazione (diverso dal contratto a canone concordato) o di comodato gratuito (a soggetti diversi da parenti entro il 1° grado); si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente;

6. ALIQUOTA AGEVOLATA – aliquota 0,76%

L'aliquota ridotta allo 0,76% si applica a:

10. Terreni agricoli condotti direttamente;

7. ALIQUOTA AGEVOLATA – aliquota 0,78%

L'aliquota ridotta allo 0,78% si applica a:

11. Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 917/1986 o locati tramite contratto debitamente registrato o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), rientranti nelle categorie catastali D, A10, C, con esclusione di C2, C6 e C7;

12. Altri terreni agricoli e/o incolti;

8. ALIQUOTA AGEVOLATA – aliquota 0,85%

L'aliquota ridotta allo 0,85% si applica a:

13. Immobili rientranti nelle categorie catastali D, A10 e C con esclusione di C1, C2, C6 e C7, non locati, non rientranti tra quelli non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43, del D.P.R. n. 917/1986 e non posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

9. ALIQUOTA AGEVOLATA – aliquota 0,46%

Si applica l'aliquota ridotta allo 0,46% e la relativa detrazione, come previsto dal comma 10., art. 13 del D.L. 201/2011, anche a:

14. alloggi e pertinenze di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari);

10. ALIQUOTA AGEVOLATA – aliquota 0,46%

L'aliquota ridotta allo 0,46% si applica a:

15. abitazione e pertinenze nel limite individuato dal comma 2 art. 13 D.l. 201/2011 (una pertinenza per categoria catastale tra C2, C6 e C7) possedute da cittadino italiano non residente nel territorio dello stato (iscritti A.I.R.E.) che ha cessato l'utilizzo come propria abitazione principale trasferendo la propria residenza all'estero lasciando nell'immobile un proprio parente/affine/coniuge che era residente con lo stesso al momento dell'emigrazione;

3. di dare atto che la detrazione base per l'abitazione principale ammonta ad euro 200,00, e che questa viene maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di euro 50 per ogni figlio di età inferiore ad anni 26 fino all'importo massimo di euro 400,00, portando la detrazione massima ad euro 600,00 (come chiarito dal MEF con la circolare n. 3/DF del 18/05/2012 al punto 6.3 nel caso di cooperative edilizie a proprietà

indivisa e IACP si applica la sola detrazione di euro 200,00 e non la maggiorazione per i figli trattandosi di immobili possedute da persone giuridiche);

4. di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
5. di inviare la presente delibera per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 13 comma 13-bis, D.L. 201/2011, in quanto a decorrere dall'anno di imposta 2013 l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria retroagisce al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno di riferimento (invio entro 23 aprile).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 27/03/2013

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Favorevole

Contrario

Lì, 13/03/2013

FIRMATO

IL RESPONSABILE

CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 27/03/2013

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.**

Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Lì, 13/03/2013

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 27/03/2013

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.**

Letto, approvato e sottoscritto

FIRMATO

**RESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IMBROGNO AMEDEO**

FIRMATO

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE
ZANELLA ROBERTO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
